



AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse per l'attribuzione di aiuti economici una tantum, provenienti dal Fondo regionale per il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica.

Approvato con determina n° 551 del 27 febbraio 2023

Art. 1

(Finalità)

La legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) all'articolo 1, commi 163, al fine di fare fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e limitarne gli effetti negativi sulle imprese e sulle famiglie, istituisce il "Fondo regionale per il rincaro dell'energia", e, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2022, n. 1161, una quota di Euro 304.143,53, assegnata al Comune di Viterbo in qualità di capofila del distretto VT3 con determinazione dirigenziale n. G18653 del 27 dicembre 2022, è destinata ai nuclei familiari bisognosi quale aiuto una tantum per fronteggiare gli aumenti dei costi delle utenze domestiche relative alla fornitura di energia elettrica.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse per accedere agli aiuti economici di cui al presente avviso i soggetti privati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente iscritto all'anagrafe di un comune del territorio del distretto sociosanitario VT3 di cui alla DGR Lazio n. 660 del 2017;

- b) essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, il cui valore non sia superiore a 25 mila Euro;
- c) titolarità di un'utenza domestica di energia elettrica o che ne sia titolare uno dei componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

Nell'istanza di cui al comma 1 i richiedenti debbono obbligatoriamente dichiarare se hanno usufruito delle agevolazioni di cui decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (Decreto Aiuti bis).

Articolo 3

(Entità dell'aiuto economico)

L'entità dell'aiuto economico una tantum è pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) ed è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia.

Articolo 4

(Modalità e termini di presentazione delle istanze)

L'istanza di manifestazione di interesse, deve essere sottoscritta dal soggetto proponente e presentata *a partire dal 01 marzo 2023* ed entro e non oltre il **31 maggio 2023** compilando la domanda online cui si potrà accedere come in seguente link:

[http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?
DB_NAME=wt00033418&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=111&TipoBloccato=222|5](http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=wt00033418&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=111&TipoBloccato=222|5)

È ammissibile un'unica istanza per ogni nucleo familiare.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b) attestazione ISEE in corso di validità;
- c) copia dell'ultima fattura relativa all'utenza di energia elettrica *oppure* documento probante la titolarità di un'utenza di energia elettrica.

Art. 5.

(Graduatorie e modalità di erogazione del contributo)

Successivamente alla scadenza del termine, l'amministrazione effettua l'istruttoria delle istanze pervenute e approva due graduatorie degli aventi diritto, entrambe ordinate secondo il valore dell'ISEE del richiedente, di cui una contenente le istanze di coloro che non hanno usufruito delle agevolazioni di cui al decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (Decreto Aiuti bis) e un'altra contenente quelle di coloro che hanno usufruito delle suddette agevolazioni.

Non saranno considerate le istanze:

- pervenute oltre i termini indicati al precedente articolo 4 o con modalità diverse da quelle ivi indicate;
- presentate da un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 2;

Le assegnazioni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, verranno effettuate in base alle due graduatorie approvate, con precedenza per la graduatoria delle istanze di coloro che non hanno ricevuto le agevolazioni di cui al "decreto aiuti bis".

I soggetti utilmente collocati nelle due graduatorie non avranno diritto alle somme spettanti fino a quando l'amministrazione erogante non avrà adottato le apposite procedure contabili.

Agli aventi diritto sarà erogato l'aiuto economico in forma monetaria esclusivamente a mezzo di bonifico sull'IBAN indicato in sede di domanda. Dovrà essere indicato obbligatoriamente un IBAN di 27 caratteri rilasciato dalla banca o dalla posta, anche relativo ad una carta prepagata, i cui primi due saranno IT (sono esclusi i libretti postali che riportano il codice 0760103384).

Non è ammesso il pagamento per cassa.

Articolo 6

(Pubblicità dell'avviso e comunicazioni relative alle istanze)

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Viterbo in qualità di capofila del distretto nella sezione dedicata al distretto VT3 e sui siti istituzionali di tutti i Comuni facenti parte del distretto

Ogni comunicazione relativa all'istanza trasmessa avverrà a mezzo e-mail (event. P.E.C.)

Articolo 7

(Controlli)

Qualora a seguito di controllo risulti che sono state rese dichiarazioni mendaci o non corrispondenti al vero, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevedono la decadenza dai benefici e relative sanzioni penali conseguenti.

Pertanto, i soggetti che presentano l'istanza avranno cura di rilasciare dichiarazioni veritiere, che non risultino diverse o contraddittorie, tra loro e rispetto a quanto già dichiarato - e nei termini richiesti dall'amministrazione - negli appositi allegati al presente Avviso.

Articolo 8

(Trattamento dei dati)

I dati raccolti con l'istanza saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e per quelle conseguenziali in caso di ammissione al contributo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2019 n. 101, e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 9

(Ricorsi)

Tutte le determinazioni adottate dal /dai Dirigente/i competente/i in conseguenza del presente avviso potranno essere impugnate mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lazio (TAR), ai sensi dell'articolo 40 e seg. del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette determinazioni sul sito internet <https://comune.viterbo.it/> o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso è competente in via esclusiva il foro di Viterbo.